

DECRETO MINISTERIALE 17 FEBBRAIO 2006

PASSATA DI POMODORO. ORIGINE DEL POMODORO FRESCO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il *D.M. 23 settembre 2005* del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie relativo alla disciplina della passata di pomodoro;

Considerato che la passata di pomodoro è un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;

Ritenuta la necessità di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della *direttiva 98/34/CE* e della *direttiva 2000/13/CE*;

Decreta:

1. Luogo di origine.

1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.

2. Il riferimento di cui al comma 1 può essere realizzato indicando:

- a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;
- b) lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

2. *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.

2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza l'indicazione di cui all'art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.